



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Ottava civile, composta dai magistrati:

dott. Nicola Pannullo                   Presidente  
dott. Giampiero Barrasso           Consigliere  
dott. Paolo Russo                    Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3188 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 e vertente

TRA

Melissi Gregorio, elettivamente domiciliato in Roma, via Vitellia n. 55 presso lo studio dell'avv. Arnaudo Bonanni che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

E

Vallocchia Augusto, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 42 presso lo studio dell'avv. Enrico Petrucci che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

APPELLATO

Montemurri Gloria, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 95 presso lo studio dell'avv. Sabrina Magrini che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Bianchini, la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

D'Ottavi Raffaella, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Ippolito Nievo n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Riccomi che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

Olivetti Giannina, quale erede di Delle Donne Paolo; Lazzaro Daniele e Sanitas Augustea s.r.l., in liquidazione;

APPELLATI CONTUMACI

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale non definitivo sottoscritto in data 05/02/2014.

CONCLUSIONI



All'udienza collegiale del 10/12/2020, tenuta mediante deposito telematico di note scritte, i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni in atti, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con istanza per la nomina di arbitri, depositata presso il Tribunale di Roma in data 30/05/2013, Vallocchia Augusto dava impulso alla procedura di nomina di arbitri sulla base della clausola compromissoria contenuta nel Titolo VIII – art. 27 dello Statuto societario della Sanitas Augustea s.r.l..

Il Vallocchia esponeva di essere titolare di un credito nei confronti della Sanitas Augustea s.r.l., per il quale era stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 17674/06, con cui era stato intimato alla Sanitas Augustea s.r.l. il pagamento in favore dello stesso Vallocchia della somma di € 40.000,00 a titolo di rimborso di un finanziamento erogato quale socio, più accessori del monitorio, tra cui gli interessi di mora ex D.Lgs. 213/02. Esponeva, altresì, che il predetto provvedimento monitorio era stato opposto dalla società, ma l'opposizione non era stata proseguita ed in ragione di ciò, divenuto definitivo il decreto ingiuntivo, l'attore aveva notificato nel 2009 un atto di precetto, venendo a conoscenza in tale occasione della messa in liquidazione della società e del subentro, quale liquidatore, del sig. Ferraro Giovanni Paolo; che successivamente, aveva promosso dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di Gregorio Melissi, il quale aveva eccepito la validità della clausola arbitrale di cui sopra; che sulla base della clausola compromissoria contenuta nello Statuto il Tribunale di Roma con sentenza n. 24665/11 del 20/12/2011, dichiarava improponibile la domanda del Vallocchia.

In data 05/06/2013 il Presidente dell'adito Tribunale nominava i componenti del collegio arbitrale, che si riuniva in data 20/06/2013, definendo le norme del procedimento.

Concessi alle parti termini per la costituzione nel giudizio arbitrale e tenuta l'udienza del 18/10/2013 per la comparizione delle parti, il tentativo di conciliazione e la trattazione, il Collegio arbitrale in data 05/02/2014 emetteva "lodo non definitivo", in cui così decideva:

"1) Dichiara fondata la domanda del sig. Augusto Vallocchia di cui al primo quesito, e per l'effetto condanna i sigg. Gregorio Melissi, Raffella D'Ottavi e Daniele Lazzaro a rimborsare al Vallocchia l'importo della condanna statuita nel decreto ingiuntivo n. 17674/06 del Tribunale di Roma, compresi interessi e spese.

2) Riserva di pronunciarsi sulla domanda di cui all'altro quesito, disponendo il proseguimento del giudizio come da separata ordinanza.

3) Dispone di prorogare il termine per il deposito del lodo definitivo di giorni 180 a decorrere dalla data di naturale scadenza del 17/02/2014 ex art. 820 comma IV lett. c) c.p.c.

4) Riserva al definitivo la pronuncia sulle spese, confermando l'acconto determinato nel verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 20/06/2013".

Con atto di citazione notificato in data 06/05/2014, Melissi Gregorio impugnava il suindicato lodo arbitrale non definitivo, chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva limitatamente alle condanne risarcitorie che coinvolgevano l'appellante, fossero accolte le seguenti conclusioni nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza:

"- in accoglimento del primo motivo di doglianza, dichiarare priva di fondamento la domanda del Sig. Augusto Vallocchia, per avere esperito azione di responsabilità avverso i soci della Sanitas Augustea s.r.l. oltre il termine ultimo concesso per tale azione; - in accoglimento del secondo



motivo di doglianza, dichiarare priva di fondamento la domanda del Sig. Augusto Vallocchia, per fatto estintivo della pretesa creditoria, essendo già stato pagato, e dallo stesso Vallocchia quietanzato, il credito per cui si è proceduto al giudizio arbitrale; - in accoglimento del terzo motivo di doglianza dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi contratto di garanzia atipica intercorso tra i Sig.ri Gregorio Melissi, Raffaella D'Ottavi e Daniele Lazzaro ed il Sig. Augusto Vallocchia per una somma pari ad € 40.000,00, e per l'effetto dichiarare la totale estraneità dell'appellante rispetto al credito presuntivamente vantato dal Sig. Augusto Vallocchia verso la Sanitas Augustea s.r.l.;

- condannare i convenuti in solido alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e del giudizio arbitrale, oltre accessori come per legge. da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara fin d'ora antistatario”.

Si costituiva in giudizio Vallocchia Augusto, che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 827 secondo comma c.p.c. e contestava quanto dedotto dall'impugnante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata.

Si costituiva in giudizio Montemurri Gloria, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto proposta avverso un lodo arbitrale non definitivo nonché la mancata impugnazione delle parti del lodo riguardanti la stessa Montemurri; riproponeva comunque le difese e le eccezioni già svolte in sede arbitrale, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Si costituiva in giudizio D'Ottavi Raffaella, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e in subordine aderiva alle deduzioni del Melissi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate dal medesimo nell'atto introduttivo del giudizio.

All'esito della verifica della costituzione delle parti, all'udienza collegiale del 3 dicembre 2020, tenuta mediante lo scambio di note depositate in via telematica a norma dell'art. l'art. 83, comma 7, lett. H) D.L. n.18/2020, così come convertito in L. n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 28/2020, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Gregorio Melissi ha impugnato il lodo arbitrale non definitivo del 05/02/2014, deducendo i seguenti motivi:

- 1) Error in iudicando circa l'eccezione di prescrizione (art. 829 c.p.c. ed artt. 2349 e 2393 C.C.);
- 2) Error in iudicando circa l'eccezione di pagamento per erronea qualificazione della quietanza di pagamento valutata come remissione di debito (art. 829 c.p.c. ed artt. 2733 e 2735 c.c.) e manifesta illogicità della motivazione sulla circostanza della mala gestio (art. 829, n°. 11, c.p.c.);
- 3) Error in iudicando circa la responsabilità dei soci (art. 829 c.p.c.) e manifesta illogicità circa il suo fondamento su un contratto di garanzia inesistente (art. 829, n°. 11 c.p.c.);

E' da disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dagli appellati Montemurri Gloria e Vallocchia Augusto, in quanto con il lodo impugnato gli arbitri non si sono limitati a pronunciare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia, ma hanno deciso parzialmente il merito della controversia, pronunciando sulla domanda con cui il Vallocchia chiedeva il rimborso della somma di € 40.000,00. Infatti, in caso di cumulo di domande, è immediatamente impugnabile il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, pur senza pervenire allo scrutinio completo del merito.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di aderire, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa



l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio (Cass. n. 28190 del 10/12/2020).

Il procedimento nell'ambito del quale è stato pronunciato il lodo arbitrale impugnato è stato avviato con istanza depositata da Vallocchia Augusto presso il Tribunale di Roma in data 30/05/2013 sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto della società Sanitas Augustea s.r.l., stipulato in data 18/06/2002, ove era previsto che: "le questioni che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da, o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, ad eccezione delle controversie non compromettibili, sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, i quali decideranno secondo equità con lodo non impugnabile, salva l'applicazione della disciplina di legge inderogabile. I componenti del collegio arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società".

Al fine di stabilire il regime di impugnazione, va innanzitutto osservato come le parti abbiano pacificamente considerato l'arbitrato di natura rituale.

Per determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato.

Nel caso di specie l'attribuzione agli arbitri di poteri decisori; la composizione e le modalità di nomina degli arbitri; il comportamento complessivo delle parti (richieste di condanna e deposito del lodo per l'esecutorietà) sono elementi indicativi della volontà delle parti di prevedere un arbitrato rituale.

Ne consegue che, alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, del dato letterale della clausola, della comune intenzione delle parti, del comportamento complessivo da esse tenuto e delle maggiori garanzie offerte quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni, deve ritenersi che il procedimento arbitrale previsto dall'art. 27 dello statuto sia di natura rituale.

Si deve, comunque, considerare che (v. Cass. civ. Sez. I, 07/04/2015, n. 6909), "anche nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del 2006 dell'arbitrato, ove, alla fine del processo ermeneutico, residuino insuperabili dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato, tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria ha natura eccezionale. Ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. la disciplina codicistica dell'arbitrato (rituale) è applicabile a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla previsione dell'art. 824-bis c.p.c., la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale".

Ciò premesso, posto che i motivi di impugnazione dedotti dal Melissi sono tutti imperniati sulla violazione di regole di diritto sul merito della controversia, si osserva che l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento



della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente (come nella fattispecie in esame), nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Ebbene, nel caso di specie è verificata proprio tale evenienza, essendo previsto nella clausola di cui all'art. 27 dello Statuto della Sanitas Augustea che gli arbitri avrebbero deciso secondo equità con lodo non impugnabile.

Né può indurre a diverse conclusioni la natura societaria della controversia.

E' vero, infatti, che per l'arbitrato societario, al cui novero appartiene quello ora all'esame, viene in rilievo il citato art. 36 del d. lgs. n. 5 del 2003, secondo il quale, "anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari".

Il lodo impugnato, però, è stato pronunciato senza che gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero di questioni concernenti la validità di delibere assembleari, sicché deve tenersi conto della chiara formulazione della clausola compromissoria, con la quale le parti hanno rinunciato alla impugnabilità del lodo per errores in iudicando, come risulta con chiarezza dalla portata della citata clausola, inequivocabilmente derogatoria dell'art. 36 citato rispetto al testo pro tempore dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., avendo stabilito l'imposizione della pronuncia secondo equità e con lodo non impugnabile.

Ne consegue che è preclusa l'impugnazione del lodo de quo, sia perché espressamente definito non impugnabile, sia perché trattasi di lodo di equità, non impugnabile per violazione di norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si sono tradotte nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti.

E' opportuno precisare che l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto (v. Cass. n. 23544 del 16/10/2013).

Si deve dunque concludere per l'inammissibilità dell'impugnazione.

Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo d'ufficio delle ragioni di inammissibilità dell'impugnazione.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non definitivo sottoscritto e depositato in data 05/02/2014 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Teodoro Katte Klitsche de la Grange - Presidente - Tiziana Cini – componente e Antonio Cucino - componente, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l'impugnazione.
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma in data 24/03/2021

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Paolo Russo

IL PRESIDENTE

dott. Nicola Pannullo

